



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 995 del 29/07/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 852 del 03/08/2021

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per 2 ore di permesso al giorno, ai sensi dell'art.33, comma 6, della L.104/92 e successive modifiche, al dipendente con matricola n.2131 .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art.17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. n. 31 del 25/01/2021)

VISTA l'istanza del 21/07/2021, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 26782/21, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 2 ore di permesso al giorno, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della legge 05/02/1992, n° 104 e successive modifiche, per se stesso, nella qualità di persona con handicap in situazione di gravità;

VISTO il Verbale medico del 23/06/2021 del Centro Medico Legale INPS di Messina - Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap - approvato ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 Agosto 2019, n. 102, dal quale risulta che il dipendente con matricola in oggetto indicata è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità fino a maggio 2022, data in cui il verbale prevede la revisione;

VISTI i commi 2 e 3 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificati dall'art. 24 della legge n. 183 del 04/11/2010 (Collegato lavoro);

VISTO, altresì, il comma 6, dell'art.33 della suddetta legge, modificato dall'art.19, comma 1, lettera c, della legge n.53/2000- Capo V, che recita: "La persona handicappata

maggioranne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 omissis...”;

VISTA la scheda SuperAbile INAIL del 03/10/2019 relativa ai permessi 104 richiesti dal lavoratore con disabilità;

VISTA la circolare n° 8/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO l'art.25, comma 6 bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n.114 dell'11 agosto 2014, che testualmente dispone: “ Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS”;

VISTA la circolare INPS n.127 del 08/07/2016 che, in attuazione dell'art.25, comma 6 bis, del D.L. n.90/2014, precisa, nel caso di verbale medico con revisione, che i lavoratori titolari dei benefici della legge 104/92, art. 33 commi 3 e 6, possono continuare a fruire dei permessi della summenzionata legge, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'iter sanitario di revisione, senza dover presentare una nuova domanda di autorizzazione;

PRESO ATTO che il dipendente con matricola in oggetto indicata, con Determinazione Dirigenziale n. 32 del 10/04/2012 è stato autorizzato ad assentarsi dal servizio per 3 giorni o 18 ore di permesso mensile, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92 e successive modifiche per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATO che l'art.2, comma 3, della circolare n.13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede, tra l'altro, che le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza di presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo n.119 del 18/07/2011 che apporta modifiche all'art. 33 della legge 104/92, aggiungendo al comma 3 il seguente periodo:” il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

VISTA la scheda SuperAbile INAIL del 08/06/2020 relativa ai permessi legge 104 – “Il lavoratore che beneficia dei permessi per se stesso e per assistere familiari in situazione di disabilità grave”;

VISTA l'istruttoria della Responsabile dell'Ufficio “Selezioni e Mobilità”;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;

VISTA la L.R. n° 48 dell'11 dicembre 1991 e la L.R. n° 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n° 8/2014;

VISTA la L.R. n° 26/2014;

VISTA la L.R. n° 15/2015;

VISTA la L.R. n°8/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad assentarsi dal servizio per 2 ore di permesso al giorno, ai sensi del 6° comma, dell'art. 33 della legge 104/92 e successive modifiche, per se stesso nella qualità di persona con handicap in situazione di gravità, fino a maggio 2022, data in cui il verbale prevede la revisione;

STABILIRE che, dalla data di revisione (maggio 2022) del verbale medico di riconoscimento della situazione di gravità dell'handicap del dipendente con matricola indicata in oggetto, lo stesso potrà continuare ad usufruire dei benefici summenzionati fino al completamento dell'iter sanitario di revisione;

CHE il dipendente dovrà trasmettere all'Ufficio competente il nuovo verbale medico, non appena in suo possesso, con l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata;

CHE, nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave del dipendente con matricola indicata in oggetto, gli effetti del provvedimento di autorizzazione dei benefici cesseranno con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Commissario Straordinario;

Alla Segretaria Generale;
All' Ufficio "Albo Pretorio";
Al Comandante del Corpo Polizia Metropolitana;
Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 31 del 25/01/2021)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Felice Sparacino
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art.17, comma 1 bis, D. Lgs 165/2001
(D. D. n. 31 del 25/01/2021)